

Delibera n. 7/2014

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE

- L'AUTORITÀ** nella sua riunione del 16 gennaio 2014;
- VISTO** l'art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata «Autorità»;
- VISTO** l'art. 37, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 201/2011, che stabilisce in particolare che l'Autorità provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;
- VISTO** con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria, l'art. 37, comma 2, lettera i) del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l'Autorità provvede a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 ed, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità ed a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;
- VISTA** altresì, la Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;
- VISTA** inoltre, la proposta legislativa presentata dalla Commissione Europea il 30 gennaio 2013 che forma il "Quarto Pacchetto ferroviario" mirante ad introdurre nuove regole, tra l'altro, in materia di pedaggi, accesso ai servizi e funzioni degli organismi di regolamentazione;
- VISTO** l'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 1/2012 che stabilisce in particolare che l'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati

membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale;

VISTO

con particolare riferimento al settore aeroportuale, l'art. 37, comma 2, lettera h) del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l'Autorità provvede a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

VISTO

l'art. 37, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 201/2011 che stabilisce che l'Autorità determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la separazione contabile e societaria delle imprese integrate;

VISTO

l'art. 37, comma 3, lettera d) del decreto n. 201/2011, relativo ai poteri dell'Autorità di richiedere informazioni e l'esibizione di documenti necessari all'esercizio delle sue funzioni;

VISTO

l'art. 37, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale l'Autorità riferisce annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire

VISTA

la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO

il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, deliberato dal Collegio nella seduta del 16 gennaio 2014;

CONSIDERATO

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci svolta dalla IX Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito della XVI Legislatura ;

CONSIDERATO

il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano svolta dalla IX Commissione della Camera dei Deputati nell'ambito della XVI Legislatura;

CONSIDERATA

altresì l'esigenza da parte dell'Autorità di avviare una ricognizione sulle modalità di accesso alle reti delle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali al fine di definire le azioni prioritarie da intraprendere;



RITENUTO

che tale ricognizione debba prendere avvio dall'analisi di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 1/2012 e dall'approfondimento degli aspetti specifici dell'accesso alle infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali;

VISTA

la proposta del Segretario Generale;

DELIBERA

1. È avviata un'indagine conoscitiva sull'accesso alle infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali volta a definire le azioni prioritarie da intraprendere.
2. A tale scopo, possono essere avviate audizioni e consultazioni con i soggetti interessati per acquisire dati, informazioni e documenti utili per le finalità della indagine.
3. Nel corso dell'indagine conoscitiva potranno essere avviati ulteriori specifici procedimenti.
4. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in dodici mesi. Responsabile del procedimento è il Segretario Generale.
5. La presente delibera è efficace il giorno della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

Torino, 16 gennaio 2014



Il Presidente

Andrea Camanzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Camanzi", is written over the printed name.